

FILIPPO MASINA

La riconoscenza della nazione

I reduci italiani fra associazioni e politica
(1945-1970)



LE MONNIER

si ordinari, i posti messi a disposizione dei combattenti dei reduci e dei partigiani.

Chi si trovava escluso dai diritti della qualifica a causa dell'articolo 11 poteva fare ricorso, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, presso il ministero della Difesa, che per il vaglio delle domande avrebbe dovuto nominare, nello stesso lasso di tempo, una commissione unica per tutte le forze armate, il cui termine di operatività era fissato a un anno (art. 4).

Essendo stato emendato, il testo di legge dovette nuovamente passare dalla Camera, anche se solo nella competente commissione Difesa. Vi giunse nel dicembre 1951, con un'unica modifica, all'articolo 4: per quanto riguardava i prigionieri in mano alle forze alleate, i benefici combattentistici non si applicavano «a coloro che, all'atto del rimpatrio, [fossero] stati giudicati sfavorevolmente dalle apposite commissioni, riportando sanzioni di gravità superiore agli arresti di rigore». Tale comma era diretto ai prigionieri non cooperatori. Il testo fu approvato il 13 dicembre, per poi tornare al Senato il 12 febbraio 1952 per la definitiva approvazione nella legge 93/52.

Una prima parificazione: la legge 14/1955

Le discussioni intorno alla conversione del decreto 137 ci hanno consentito di individuare alcuni elementi della progressiva legittimazione, anche legislativa, di cui i reduci saloini godettero nel giro di pochi anni dalla fine della guerra. Quella norma stabilì che non dovesse essere automaticamente penalizzato (attraverso l'inaccessibilità ai benefici spettanti agli ex combattenti) chiunque avesse fatto parte delle file della RSI, ma soltanto chi si fosse macchiato di gravi crimini e per questo condannato ad almeno una certa sanzione da parte delle autorità militari. Dunque, essa sanciva la *non esclusione* dei saloini in quanto tali dai benefici previsti dalla legislazione pro-reduci della Repubblica. La legge che ci accingiamo invece ad analizzare stabilì specifiche «provvidenze» (questo il termine utilizzato) in favore degli ex RSI, ponendo di fatto le basi per una prima parificazione con i combattenti legittimi. A meno di dieci anni dalla fine della guerra (la legge fu approvata alla fine del 1954, pur essendo stata presentata in parlamento già nel 1951) la concessione di tali benefici a questi soggetti non poteva non scatenare, come già il dl 137, aspre discussioni tra la

maggioranza di governo e le sinistre. Il provvedimento venne giustificato con motivazioni di ordine umanitario e – aspetto che ci interessa qui maggiormente – soffrì la difficoltà, ancora una volta, a tracciare un confine morale netto, derivante dai connotati particolarmente complessi della guerra italiana.

Anche in questo caso il principale partito di opposizione, il PCI, non fu pregiudizialmente ostile: sia per le suddette ragioni umanitarie, sia per la considerazione che un numero evidentemente non indifferente di loro era divenuto, nel dopoguerra, sostenitore dello stesso Partito comunista. Tale buona disposizione nei confronti di quelli che erano stati i nemici assoluti della guerra civile faceva parte della «strategia di recupero» rivolta dal partito di Togliatti ai fascisti sconfitti. Questa operazione fu particolarmente intensa nell'immediato dopoguerra, tra il 1945 e il 1947, e aveva raggiunto il suo apice con l'amnistia del 1946: a questa seguì un raffreddamento, dovuto soprattutto alle vicende interne del neofascismo, che si era dato con il MSI il proprio contenitore politico²⁸. Tale operazione era rivolta soprattutto alla «sinistra fascista» che con il comunismo deteneva alcune affinità ideologiche²⁹, e nonostante il sostanziale fallimento non fu del tutto accantonata. Quando fu infatti il momento di affrontare il nodo dei benefici eventualmente da concedersi ai saloini (o alle loro famiglie) il vertice del partito si dimostrò disponibile: una nota della Segreteria, nel gennaio 1949, indicò di «non opporsi a che le pensioni [fossero] concesse»³⁰. Nonostante la contrarietà anche assai aspra manifestata da alcuni parlamentari comunisti, la linea del partito fu di fatto di apertura. Quando nel 1951 un gruppo di senatori democristiani presentò il disegno di legge che tre anni e mezzo dopo sarebbe divenuto legge della Repubblica, la commissione legislativa del PCI chiese alla Segreteria quale dovesse essere la posizione da assumere in proposito:

Ad avviso della sezione legislativa sarebbe opportuno sostenere la tesi di una concessione discriminata, nel senso di escludere dal beneficio della pensione:

- a) coloro che non fecero parte dell'esercito – cioè dei reparti militari veri e propri – ma di altre formazioni politiche (brigate nere etc.);
- b) coloro che si arruolarono volontariamente;
- c) coloro che fecero parte di reparti militari che abbiano partecipato ad azioni, anche episodiche, di terrorismo o di crudeltà;
- d) coloro che hanno riportato condanne, anche se amnistrate, per fatti commessi nel loro servizio dopo l'8 settembre 1943;
- e) le stesse regole dovrebbero applicarsi ai civili militarizzati.

Per l'attuazione di queste norme dovremmo chiedere la costituzione di Commissioni nelle quali fossero adeguatamente rappresentate le forze della Resistenza.

Rispetto all'orientamento espresso circa un anno prima, la Segreteria oppose stavolta un rifiuto: «Rinviare alla commissione [legislativa]. Si ritiene impossibile prendere posizione positiva»³¹. Non conosciamo nel dettaglio le motivazioni di questa mutata disponibilità: possiamo supporre che una legge conformata così come ipotizzato dalla commissione legislativa fosse ritenuta dalla Segreteria eccessivamente generosa. L'ostilità del vertice del partito dovette permanere se nel novembre 1954, cioè quando stava per aprirsi la discussione nell'aula senatoriale del disegno di legge che sarebbe stato infine approvato, un deputato comunista, Silvio Ortona, chiese alla dirigenza di non osteggiarlo, poiché gli ex repubblicani «per quanto attiene alla mia esperienza si tratta per la maggior parte di casi di famiglie e di persone operaie e popolari, moltissime volte di compagni. Sovente si tratta di giovani che all'8 settembre 1943 erano stati ricoverati in ospedali, in altri casi di giovani che, dopo aver risposto alle chiamate repubblicane, hanno disertato, ecc. [...] Devo dire di non essere ancora persuaso dell'inopportunità di provvedere in qualche modo ad un'iniziativa atta a regolare la materia»³². Tuttavia, rimaneva da parte del PCI una disponibilità di fondo che sarebbe chiaramente emersa nel corso dei lavori parlamentari.

La stessa relazione presentata dal gruppo comunista al Senato esprimeva una posizione di apertura, pur con alcuni ovvi punti fermi. Si giudicava opportuno provvedere all'elargizione di benefici per gli ex saloini mutilati e invalidi e loro congiunti, «anche per quanto stabilito all'art. 38 della Costituzione della Repubblica»³³, e anche del medesimo importo che, a parità di condizioni, spettava ai combattenti legittimi; tuttavia, doveva essere evitata qualunque equiparazione legale – e dunque morale – tra chi aveva militato nella repubblica sociale, e chi aveva fatto parte delle forze armate regolari o delle forze di liberazione e della Resistenza. Inoltre, non si doveva permettere che i reduci saloini potessero iscriversi alle associazioni combattentistiche, riconosciute dallo Stato come enti morali, e fregiarsi del distintivo di mutilati e invalidi di guerra. «In tal modo – concludeva la relazione – lo Stato provvederà anche verso questi cittadini con tutte le forme assistenziali, in denaro, in assistenza sanitaria, ortopedica, di cure, ecc., [...] senza però giungere a confondere gli indistruttibili valori morali che sono a fondamento di ogni società». Ovviamente, dal beneficio avrebbero dovuto essere

esclusi tutti coloro i quali si fossero macchiati di «atti criminosi al servizio dello straniero invasore», o che fossero stati «cancellati dai ruoli delle Forze Armate dello Stato». Veniva infine specificato che si doveva trattare di un assegno, e non della pensione: questo perché nel primo caso l'erogazione era subordinata all'accertamento delle «condizioni di bisogno» del richiedente (cioè lo stato di povertà), non previsto nel caso delle pensioni di guerra dirette, attribuite in qualsiasi caso e dunque scaturenti da un diritto riconosciuto dal legislatore³⁴.

Questa legge non fu insomma accompagnata da una contrapposizione radicale tra la maggioranza democristiana e il Partito comunista come la sua natura politica avrebbe fatto attendere; nei fatti, autentica contrarietà venne espressa solo dal Partito socialista, come già avvenuto in occasione della conversione del decreto 137.

Gli interessati dalla proposta di legge erano alcune decine di migliaia di persone. Si calcolava che le richieste che sarebbero pervenute a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento sarebbero state circa 50.000, di cui solo un terzo, 17.000, relative a trattamenti diretti, cioè in prima persona ai reduci di Salò: destinatari del beneficio sarebbero stati dunque in gran parte familiari di caduti, argomento che venne usato dai sostenitori della legge per attenuarne il significato politico e accentuarne al contrario quello «umanitario». Quando la legge fu approvata, alla fine del 1954, la DGPG aveva già ricevuto comunque circa 20.000 domande da parte di mutilati, invalidi e congiunti di caduti saloini, benché non avessero ancora diritto ad alcun indennizzo.

Il dl, già approvato dalla V commissione del Senato, giunse in aula una prima volta il 29 aprile 1952. Il senatore comunista Ruggeri avanzò alcuni dubbi sulla formulazione usata dal dl, cioè «provvidenze», a suo giudizio «equivoca». Era infatti necessario capire se si trattasse «di un atto di assistenza nei confronti di alcuni cittadini bisognosi o se, invece, si tenti di stabilire un diritto [...] nei confronti della collettività e dello Stato». Il provvedimento in discussione era comunque giudicato un favore della DC all'estrema destra, per ricercarne l'appoggio elettorale e parlamentare:

Il Presidente del Consiglio a Napoli il 27 corrente, nel tentativo di accaparrarsi i voti dai fascisti, ha chiaramente detto che questo disegno di legge sta a dimostrare la benevolenza del Governo e della Democrazia cristiana nei loro confronti. Naturalmente la manovra è chiara. Si tenterà di fare approvare il disegno di legge al Senato, e probabilmente ci si riuscirà, prima del 25 maggio³⁵; poi lo si terrà sospeso alla Camera dei

deputati come uno zuccherino che i fascisti si debbono guadagnare se saranno buoni, e cioè se voteranno per la Democrazia cristiana.

Se si trattava invece di un gesto di distensione, bastava secondo Ruggeri guardare quanto era avvenuto dopo il principale atto di pacificazione compiuto dal regime democratico, cioè l'amnistia del giugno 1946: «Questi fascisti [...] che tanto male hanno fatto all'Italia, hanno ammesso i loro errori? Si sono ricreduti, hanno dichiarato di voler rientrare nell'ordine democratico?». No, e anzi insultavano quotidianamente la democrazia e la Resistenza. Dunque, se già l'atto di clemenza era stato «accolto come una debolezza», allo stesso modo questa legge sarebbe stata «considerata indubbiamente [...] come un atto di compiacenza. Noi non possiamo accettarlo». Tuttavia, a dimostrazione di un'ostilità non pregiudiziale, Ruggeri specificò che se effettivamente tra gli ex saloini invalidi di guerra vi erano dei soggetti autenticamente bisognosi che li si aiutasse, ma «con altri mezzi, non sancendo un diritto a questi cittadini, che non lo hanno». E annunciò infine di voler presentare un odg che subordinasse questo dl a quelli sulla revisione delle pensioni di guerra e alla pensione di invalidità per i perseguitati antifascisti, perché «nessuna concessione deve essere data al fascismo, se prima non sono soddisfatti i diritti di queste altre categorie italiane» (una legge in favore dei perseguitati politici antifascisti sarebbe stata approvata poche settimane dopo la presente). La posizione comunista era pertanto dialogante, purché il beneficio non configurasse un diritto per i percepenti, ma solo una concessione umanitaria da parte dello Stato.

Le motivazioni di ordine assistenziale erano invece al cuore della posizione democristiana. Il senatore Ennio Zelioli affermò che «le leggi non si possono sempre fare col rigore del diritto e seguendo la rigida linea della giustizia, ma [...] talvolta possono essere anche dettate da un'ispirazione che viene dal cuore, cioè dalla comprensione, dall'indulgenza e dalla pietà». Secondo Zelioli (che aveva avuto un figlio fucilato dai fascisti) non si poteva dimenticare la situazione creatasi in Italia dopo l'8 settembre, con la spaccatura tra il sud e il nord del Paese, dove «la repubblica sociale italiana si era insediata come governo in quel tempo unico e legittimo». Tra i clamori della sinistra, il senatore democristiano precisò che certamente quel governo «era illegale, ed era sorretto dalle baionette tedesche; lo riconosciamo. Ma dobbiamo anche riconoscere [...] che non tutti potevano essere eroi in quel momento in cui i giovani venivano chiamati alle armi con ordini che erano di terrore, che contemplavano sanzioni così severe da arrivare persino a minac-

ciare ed attuare l'incarcerazione dei padri e delle madri». Zelioli ricordò pure che «vengono anche da voi, amici della sinistra, a chiedere la pensione per il loro defunto, [...] le madri, i padri, gli orfani. Che colpa ne hanno?». Qualcosa occorrerà dargli, continuava il senatore lombardo; e se non sarà la pensione, «qualcosa di simile [...]. Così ragioniamo noi». La volontà non era quella di mettere sullo stesso piano partigiani e repubblicani; ma d'altro canto non si poteva a suo avviso non ammettere il «sacrificio» compiuto «in buona fede» da ragazzini di 16 o 17 anni, riconoscendo «che se essi hanno sofferto e sono caduti, la Patria finalmente distende un velo di oblio su questa sciagura e ricorre a dei provvedimenti che hanno il significato se non della giustizia rigorosa, della comprensione». Un altro senatore democristiano, Quinto Tosatti, usò un argomento molto simile alla «strategia del recupero» comunista: la legge doveva essere approvata «perché tende a recuperare alla democrazia tanti animi, specialmente di giovani, incerti e smarriti, ma che hanno amato e amano anche essi l'Italia». Il suo compagno di partito Mario Cingolani ribadì che era un segnale della magnanimità della Repubblica, e in quanto tale un atto politico profondamente significativo, di «saggezza [...] ed anche di occlusione al movimento neo-fascista». Il quale, notò un certo stupore, aveva messo radici in particolare nel Meridione, dunque senza una «filiazione diretta» con la guerra civile e un legame fisico, geografico con la RSI.

Fermamente contrario al dl era come detto il gruppo socialista, per il quale si esprimeva Angelina Merlin, rimasta celebre per una legge su un tema alquanto distante da questo: «Non mi dica [...] l'onorevole Zelioli che dopo il 25 luglio tutti questi giovani non hanno visto chiaro. Perché sono andati a fare i repubblicani? Naturalmente perché ricevevano grosse prebende o perché potevano sfogare tutti i loro peggiori istinti. [...] Sono accaduti orribili crimini. Se uno degli incerti del loro mestiere è stato quello di essere a loro volta uccisi, dobbiamo proprio ricompensarne la memoria, o, se sono stati mutilati, ricompensare le loro ferite?». Come già Ruggeri, anche Merlin insisteva segnalando alla maggioranza che i beneficiari di questa legge «non sono stati toccati nel cuore, non si sono acquietati, ma sono già andati ad ingrossare le file del neo-fascismo». Per quanto riguardava l'aiuto da portare alle famiglie dei caduti, la senatrice socialista esortava che si provvedesse pure a loro con l'assistenza pubblica, ma non con una legge ad hoc; si desse piuttosto la precedenza ai mutilati e invalidi legittimi, che in molti casi attendevano anni per ottenere la pensione di guerra e per i quali il governo aveva a suo tempo «cercato di dare col contagocce». Oltre a loro, c'era poi la si-

tuazione di tanti perseguitati politici che ancora attendevano di essere riassunti al loro posto di lavoro: «Per tutti gli altri, per i fascisti epurati, si è trovata la via del ritorno e anche del pagamento dei loro arretrati, mentre per i perseguitati politici antifascisti non si trova tutto questo».

Il progetto di legge riceveva invece l'approvazione di Ferruccio Parri, già firmatario dell'odg con cui, due anni prima, si auspicava il provvedimento ora in esame³⁶. Chi aveva vissuto i mesi terribili della lotta partigiana e della guerra civile, disse, conosceva bene l'«infinità di circostanze che in quei terribili momenti di disordine morale e spirituale hanno condotto giovani inesperti, incapaci di ragionare, ignari, dall'una o dall'altra parte». C'era chi cedeva alle lusinghe – o alle minacce – fasciste «per debolezza, per ignoranza, per costrizione; e questi hanno avuto le sorti più diverse, rispetto alle quali è difficile pronunciare precisi giudizi morali sulle singole responsabilità individuali. Vi erano inoltre militari del vecchio esercito, provenienti dalla Grecia, dalla Russia, ecc., rimasti sotto le armi, quasi inconsapevolmente travolti dalla guerra civile. Ricordo molti di questi casi, conosco personalmente parecchi di questi individui, e la pena che mi hanno fatta non è di adesso». È proprio tenendo a mente questa miriade di casi, «rispetto ai quali è difficile stabilire graduatorie di colpevolezza», che aveva sottoscritto quell'odg.

Poiché, riconosceva Parri, il dl non intendeva mettere sullo stesso piano i combattenti per la libertà e quelli per il fascismo (perché si parlava esplicitamente di assistenza e non di pensione, e perché gli assegni non andavano a beneficio di una categoria ma erano *ad personam*), egli non si opponeva a che fosse discusso. Ciò che lo turbava era piuttosto il momento in cui ciò avveniva, mentre cioè «la scontentezza, il disagio spirituale del mondo dei partigiani, del mondo di coloro che hanno appartenuto al movimento della resistenza è più acuto che mai. [...] Molti di voi non ne sono consapevoli, perché sono lontani da questo mondo. Ma effettivamente uno stato di esasperazione è sovente generato dal fatto che l'aver dato opera al movimento di liberazione nell'Italia ufficiale d'oggi è titolo di demerito, causa di penalizzazione, non di riconoscimento, non di merito». Il riferimento era anche ai tremendi ritardi con cui venivano concesse le dovute pensioni ai partigiani o ai loro congiunti: e «con che faccia», dunque, si andava loro a dire che si sarebbero approvati provvedimenti di clemenza «per coloro che sono stati i nostri nemici, per coloro che hanno sparato contro di noi». Si fosse provveduto prima a loro, dunque; e prima ancora, invocava Parri, si approvasse la XII norma transitoria della Costituzione, quella che vietava la ricostituzione del Partito fascista e che era in quel momento in approvazione